

**SCHEMA DEL CONTRATTO DI SERVIZIO
PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI DEL CICLO
INTEGRATO DEI RIFIUTI URBANI E CONNESSI**

TRA

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI SPINADESCO

E

ASPM SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.

RELATIVO AL PERIODO: 1° GENNAIO 2018 - 31 DICEMBRE 2027

L'anno [●] il giorno [●] del mese di [●] alle ore [●] in [●],[●], con la presente scrittura privata, da registrarsi solo in caso d'uso

tra

l'Amministrazione comunale di Spinadesco (di seguito denominata **"Ente"** o **"Affidante"**) nella persona del Sindaco *p.t.* [●] (C.F. [●]), nato a [●] il [●]

e

la **ASPM Servizi Ambientali S.r.l.** (di seguito denominata **"ASA"** o **"Affidatario"**) con sede in Soresina, codice fiscale e p. iva n ° 01435010192 , in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione *p.t.* [●] (C.F. [●]), nato a [●] il [●]

PREMESSO che

- ASA è una società partecipata direttamente o indirettamente da dodici Comuni della Provincia di Cremona (Acquanegra Cremonese, Cappella Cantone, Castelviseconti, Corte de' Cortesi con Cignone, Crotta d'Adda, Grumello Cremonese ed Uniti, Robecco d'Oglio, Sesto ed Uniti, San Bassano, Soresina e Spinadesco) operante nel settore del ciclo integrato dei rifiuti urbani e servizi connessi;
- attraverso ASA, i Comuni sopra richiamati gestiscono in forma associata i servizi del ciclo integrato dei rifiuti urbani e connessi (il **"Servizio"**) secondo il modello di gestione *c.d. in house providing*;
- con delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 20 ottobre 2008, l'Amministrazione Comunale di Spinadesco ha affidato direttamente ad ASA il Servizio fino al 31.12.2017;
- con delibera del Consiglio Comunale n. [●] del [●], l'Amministrazione Comunale di Spinadesco ha stabilito di continuare a gestire in forma associata il Servizio attraverso ASA secondo i termini e le modalità stabilite da apposita convenzione da stipulare con gli altri enti soci di ASA;
- la convenzione sopra richiamata subordina tuttavia l'effettiva gestione del Servizio alla sussistenza di un valido ed efficace provvedimento di affidamento da parte del singolo Comune Socio ai sensi dell'art. 34, c. 20, del d.l. 18 ottobre 2012, n. 17, conv. con mod. in l. 17 dicembre 2012, n. 221 e s.m.i.;
- con la sopra richiamata deliberazione del Consiglio Comunale n. [●] del [●], l'Amministrazione Comunale di Spinadesco, sussistendo i presupposti all'uopo individuati dall'ordinamento nazionale e comunitario per la gestione *c.d. in house*, ha rinnovato l'affidamento del Servizio ad ASA;
- con il presente Contratto di Servizio, l'Amministrazione Comunale di Spinadesco ed ASA intendono individuare i termini e le modalità di gestione del Servizio

SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 (Premesse e Struttura del Contratto)

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente Contratto di Servizio, di seguito denominato per brevità anche "Contratto".
2. Il Contratto si articola in quattro parti:
 - ❑ I Parte: Oggetto del Contratto
 - Art. 1 – Premesse e struttura del contratto
 - Art. 2 – Oggetto del Contratto
 - Art. 3 – Durata
 - Art. 4 – Obblighi a carico dell'affidatario concernenti le modalità di erogazione del servizio
 - Art. 5 – Obblighi dell'affidatario concernenti il personale
 - Art. 6 – Obblighi a carico dell'Affidante
 - Art. 7 – Continuità/sospensione del Servizio
 - Art. 8 – compenso delle prestazioni svolte per l'Ente
 - ❑ II Parte: Obiettivi, politiche e qualità delle prestazioni, salvaguardia dell'ambiente
 - Art. 9 - Tariffe e servizi commerciali
 - Art. 10 - Valorizzazione commerciale
 - Art. 11 - Salvaguardia dell'ambiente, qualità dei servizi all'utenza e carta dei servizi
 - ❑ III Parte: Sistemi di monitoraggio
 - Art. 12 - Sistemi di monitoraggio e controlli da parte dell'Ente affidante
 - ❑ IV Disposizioni varie
 - Art. 13 - Responsabilità civile ed assicurazioni
 - Art. 14 - Decadenza e revoca
 - Art. 15 – Diritto di recesso
 - Art. 16 - Clausola compromissoria
 - Art. 17 - Clausole finali
 - ❑ Allegati :
 - A Capitolato Speciale
 - B. Disciplinare Tecnico

PRIMA PARTE - OGGETTO DEL CONTRATTO

Art. 2 (Oggetto del Contratto)

1. Con il presente Contratto l'Ente affida in esclusiva a ASA l'erogazione del Servizio nel territorio comunale; in caso di variazione della circoscrizione territoriale il presente Contratto si intende automaticamente esteso ai nuovi ambiti territoriali, senza obbligo di alcun ulteriore atto, né necessita di manifestazione di volontà espressa dalle parti.

2. Il Servizio comprende le attività descritte nel Capitolato Speciale allegato sub **Allegato A** attinenti l'erogazione e tutte le attività connesse, accessorie e complementari al servizio pubblico stesso.
3. L'erogazione del Servizio deve avvenire nel rispetto dei principi di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/01/1994 in materia di erogazione dei servizi pubblici, e successive integrazioni e modifiche.

Art. 3 (Durata)

1. Il presente Contratto ha validità a decorrere dal 1° gennaio 2018 e scadenza 31 dicembre 2027, salvo quanto previsto all'Art. 14.
2. Il Contratto potrà essere prorogato ai sensi della normativa al momento vigente.
3. Il Contratto è soggetto a revisione in pendenza di eventuali disposizioni di legge concernenti l'oggetto dello stesso, o di disposizioni della competente Autorità d'Ambito e/o di settore.
4. Alla scadenza del Contratto per qualsiasi causa, ASA è tenuta a garantire la prosecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, alle medesime condizioni qui disciplinate, sino al subentro del nuovo affidatario e comunque fino ad un massimo di 6 mesi.
5. Qualora un futuro assetto normativo dovesse impedire la prosecuzione del presente Contratto, l'affidamento verrà revocato con decorrenza dal termine ultimo imposto ex lege, senza che l'affidatario possa pretendere alcunché da parte dell'Ente a titolo di indennizzo e/o risarcimento. Saranno, invece, riconosciuti gli indennizzi concordati con il Capitolato Speciale allegato sub **Allegato B**, da parte del gestore subentrante.

Art. 4 (Obblighi a carico dell'affidatario concernenti le modalità di erogazione del servizio)

1. L'Affidatario conserva in ogni caso la responsabilità del Servizio, sia nei confronti dell'Ente affidante, sia nei confronti dell'utenza; garantisce il mantenimento dei livelli di servizio e qualitativi di cui al successivo Art. 11 ed assicura il rispetto delle tariffe e di tutti gli altri obblighi richiesti.
2. L'Affidatario è responsabile di tutte le attività complementari necessarie allo svolgimento del Servizio, svolte direttamente o avvalendosi di soggetti terzi in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, ed in particolare:
 - a. del rispetto delle leggi e delle norme in materia di sicurezza del lavoro, nonché delle leggi in generale e dei regolamenti comunali;
 - b. dell'adozione dei procedimenti e delle cautele necessari per garantire la sicurezza degli utenti;
 - c. dell'utilizzo di impianti, apparecchiature, mezzi, dotazioni e infrastrutture adeguati e conformi alle normative (compresa la piazzola);

- d. dell'adozione di un sistema di monitoraggio che soddisfi i requisiti e le esigenze conoscitive dell'Ente affidante, di cui al successivo Art. 12.
3. Sono a carico dell'Affidatario le spese relative a:
 - a. consumo di gas, energia elettrica, acqua, telefono, delle cui utenze è titolare, e le eventuali ulteriori forniture di cui vi sia necessità per la corretta erogazione del Servizio;
 - b. personale impiegato;
 - c. oneri fiscali.
 4. L'Affidatario è tenuto, in caso di rinuncia del Servizio affidato prima della scadenza prevista, a sostenere tutti gli oneri relativi agli impegni assunti nei confronti di terzi e ad accollarsi tutti i costi necessari affinché l'Ente concedente possa provvedere alla sua sostituzione.
 5. L'Affidatario è tenuto ad adempiere agli eventuali obblighi che possano intervenire a seguito di provvedimenti normativi di nuova emanazione e a quelli derivanti dall'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto.
 6. ASA assume l'obbligo di erogare il Servizio, nei limiti delle disponibilità concesse e permesse dalle infrastrutture utilizzate, secondo criteri di uguaglianza e imparzialità di trattamento, secondo le norme stabilite dai Regolamenti comunali per l'applicazione della tariffa rifiuti e per la disciplina dei rifiuti.

Art. 5 (Obblighi dell'Affidatario concernenti il personale)

1. L'Affidatario s'impegna a rispettare le disposizioni legislative e dei contratti nazionali di lavoro di settore, nonché dei contratti integrativi vigenti, che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico, l'orario di lavoro, il trattamento previdenziale, le assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche del personale impiegato.
2. L'Affidatario è tenuto a garantire un'adeguata formazione del personale.
3. L'Affidatario è tenuto a dotarsi di un "Responsabile gestionale" in possesso dei requisiti di idoneità morale e professionale.

Art. 6 (Obblighi a carico dell'Ente affidante)

1. L'attività di erogazione del Servizio, oggetto del Contratto, è affidata ad ASA con garanzia di esclusiva.
2. E' compito dell'Ente concedere tutte le necessarie autorizzazioni ed agevolazioni concernenti l'erogazione del servizio con puntuale svolgimento delle pratiche amministrative di sua competenza, quali ad esempio: autorizzazioni, acquisizione di contributi ed incentivi da leggi, dichiarazione di pubblica utilità, etc.
3. L'Ente affidante si impegna a dare tempestiva ed opportuna comunicazione ad ASA di qualsiasi opera o iniziativa possa creare interferenze momentanee o permanenti nella regolare erogazione del servizio, così da consentire i necessari adeguamenti delle attività.
4. L'Ente dovrà provvedere al puntuale pagamento delle bollette e fatture emesse da ASA, entro la data di scadenza indicata sui documenti fiscali medesimi.

Art. 7 (Continuità/sospensione del Servizio)

1. L'erogazione del Servizio non può essere né interrotta né sospesa salvo nei casi di forza maggiore e di calamità naturali (terremoti, frane ed alluvioni), o per motivi di ordine e sicurezza pubblici, o altre cause eccezionali.
2. In tali casi l'Affidatario si impegna a contenere al massimo le temporanee interruzioni o riduzioni del Servizio, dandone comunicazione all'Ente affidante e informandone tempestivamente e in modo appropriato l'utenza, rispettando in ogni caso quanto stabilito dalla normativa al momento vigente, o da disposizioni della competente Autorità d'Ambito e/o di settore
3. In caso di mancata esecuzione del Servizio da parte dell'Affidatario per cause diverse da quelle previste nel precedente comma 1, l'Ente affidante, ferma restando la possibilità di risolvere il Contratto ai sensi del successivo Art. 14, attua le procedure necessarie per garantire, in ogni caso, l'erogazione del Servizio, con rivalsa sull'affidatario per le spese sostenute.
4. In caso di sciopero l'affidatario **garantisce** le prestazioni indispensabili concordate con le Organizzazioni Sindacali, nel rispetto delle indicazioni della Commissione di garanzia prevista dalla legge sullo sciopero nei servizi essenziali n.146/90 e successive modificazioni ed integrazioni. L'Affidatario garantisce, altresì, la specifica comunicazione all'Ente e all'utenza con un preavviso non inferiore a 7 giorni di calendario, ovvero a 5 giorni lavorativi.
5. Qualora la regolare erogazione del Servizio possa essere limitata da lavori o attività poste in essere dall'Ente affidante o da altri Enti Locali, ditte appaltanti o privati e da eventi e manifestazioni autorizzati o posti formalmente a conoscenza di Enti Locali, l'Ente affidante si impegna ad informare l'affidatario nel più breve tempo possibile e con modalità appropriate al fine di consentire l'introduzione di necessari correttivi per l'erogazione del Servizio.

Art. 8 (Compenso delle prestazioni svolte per l'Ente)

1. Per lo svolgimento del Servizio l'Ente riconosce ad ASA gli importi stabiliti dal Capitolato Speciale allegato sub **Allegato A**;
2. Ulteriori prestazioni potranno essere richieste dall'Ente o da ASA, concordando le modalità di esecuzione e le condizioni economiche da riconoscere.

SECONDA PARTE – OBIETTIVI, POLITICHE E QUALITA' DELLE PRESTAZIONI, SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE

Art. 9 (Tariffe e servizi commerciali)

1. I ricavi derivanti dall'applicazione della TARI (tassa rifiuti) saranno incassati dall'Ente.
2. Nei termini di legge fissati per l'approvazione del bilancio preventivo, l'Ente delibera le tariffe per singole categorie e sottocategorie da applicare per l'anno successivo. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso.
3. L'Affidatario può attuare politiche commerciali anche per la realizzazione di altri servizi rientranti nel proprio oggetto sociale, purché ciò non pregiudichi in alcun modo le prestazioni disciplinate con il presente Contratto.
4. L'Affidatario può servire anche clienti privati o clienti posti al di fuori del territorio comunale a condizione che ciò non pregiudichi il buon funzionamento del Servizio disciplinato nel presente Contratto.

Art. 10 (Valorizzazione commerciale)

1. E' facoltà dell'Affidatario operare per la valorizzazione commerciale dei servizi con particolare riguardo allo svolgimento di attività collaterali atte a favorire il miglioramento del servizio alla clientela.
2. Ai fini di cui al presente articolo, per valorizzazione commerciale deve intendersi ogni e qualunque iniziativa, atta a generare ritorni positivi per il gestore, in termini di flussi di reddito, di risparmio o di altro vantaggio economico e gestionale.
3. La titolarità degli introiti di cui al comma precedente è attribuita all'affidatario, a condizione che ciò non determini oneri aggiuntivi a carico degli utenti.

Art. 11 (Salvaguardia dell'ambiente, qualità dei servizi all'utenza e carta dei servizi)

1. Il Servizio dovrà essere ispirato a criteri di compatibilità ambientale, attraverso l'adozione di materiali, sistemi di gestione e tecnologie atti a concorrere alla diminuzione dell'inquinamento di natura fisica, chimica e biologica, e alla diminuzione del degrado ambientale.
2. L'Affidatario si impegna ad un'attività continua di miglioramento dei livelli di qualità del Servizio offerto, ricercando la massima soddisfazione delle esigenze e dei

bisogni espressi dalla clientela, con particolare riguardo agli aspetti dell'informazione e della sicurezza e ad intraprendere azioni finalizzate ad elevare i livelli qualitativi del servizio nel tempo.

3. L'Affidatario si impegna ad esercire i servizi oggetto del presente Contratto nel rispetto degli standard minimi di servizio e di qualità previsti dal Disciplinare Tecnico allegato sub **Allegato B** al presente Contratto.
4. La valutazione del rispetto degli standard minimi di servizio e di qualità definiti dal Disciplinare Tecnico sarà effettuata attraverso:
 - il monitoraggio della qualità erogata in accordo al successivo Art.12;
 - il raffronto con i risultati derivanti da ispezioni dell'Ente affidante;
 - rilevazioni ed indagini campionarie della qualità percepita dall'utenza.
5. L'Affidatario provvede direttamente o tramite terzi alla rilevazione sistematica della qualità percepita dall'utenza al fine di verificare ed individuare i necessari ed opportuni adeguamenti del servizio e degli standard qualitativi di erogazione rispetto alle esigenze della domanda.
6. L'Affidatario si impegna, altresì, ad approvare ed aggiornare periodicamente, una propria Carta dei Servizi in ottemperanza a quanto previsto nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/1/1994 e dalle successive disposizioni di legge applicative, integrative o modificative.
7. La diffusione al pubblico dei contenuti e degli obiettivi previsti nella Carta dei Servizi è a carico dell'Affidatario.

TERZA PARTE – SISTEMI DI MONITORAGGIO

Art. 12 (Monitoraggio e controlli da parte dell'Ente)

1. Al fine di garantire il soddisfacimento dei criteri ed il raggiungimento degli obiettivi di salvaguardia dell'ambiente e di qualità delle prestazioni, ASA è tenuto a fornire tutte le informazioni richieste dall'Ente o dal soggetto incaricato dall'Ente stesso, rilevando periodicamente gli scostamenti dagli standard minimi di servizio e di qualità di cui al Disciplinare Tecnico.

QUARTA PARTE – DISPOSIZIONI VARIE

Art. 13 (Responsabilità civile e assicurazioni)

1. L'Affidatario è responsabile degli eventuali danni, diretti o indiretti, che la propria organizzazione arrecasse all'Ente o a terzi. L'Ente resta sollevato da ogni responsabilità riguardo a quanto sopra e comunque è sollevato da ogni conseguenza relativa. L'Ente è a tal fine manlevata da qualsiasi diritto o richiesta di terzi.

2. ASA provvede, alla copertura dei seguenti rischi:
 - RCA per il parco automezzi;
 - INCENDIO, FURTO, ELETTRONICA per quanto riguarda il patrimonio immobiliare e mobiliare;
 - RC generale verso i terzi ed i prestatori di lavoro, relativamente alle attività legittimamente esercitate, incluso l'inquinamento accidentale;
 - RC patrimoniale, amministratori, dirigenti e funzionari;
 - Tutela giudiziaria.
3. ASA trasmette all'Ente, prima dell'entrata in vigore del presente Contratto, le copie delle polizze assicurative stipulate.
4. Il massimale minimo per danni a persone o a cose è di € 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00 euro).
5. La dimostrazione dell'avvenuto adempimento degli obblighi assicurativi deve essere inoltrata all'Ente entro 30 giorni dalla scadenza della polizza.

Art. 14 (Decadenza e revoca)

1. L'Ente ha facoltà di revoca dell'affidamento del Servizio e, quindi, del Contratto:
 - a) in caso di fallimento o scioglimento di ASA;
 - b) in caso di ripetute e gravi deficienze nelle prestazioni oggetto del Contratto;
 - c) nel caso l'operato di ASA causi gravi interruzioni del Servizio;
 - d) in caso di ripetute e gravi inadempienze ai disposti del presente Contratto;
2. L'Ente, a mezzo di regolare diffida, è tenuto a concedere all'Affidatario un congruo termine per rimuovere le irregolarità di cui ai punti b), c) , d) del precedente comma.

Art. 15 (Diritto di recesso)

1. Nel rispetto della pari dignità negoziale, è riconosciuto ad ASA il diritto di recesso.
2. Il diritto di recesso è riconosciuto per fatti gravi ed eccezionali inerenti alla impossibilità di perseguire gli scopi sociali.
3. In tali circostanze, che evidentemente non potranno comprendere fenomeni contrari alla sana gestione aziendale o inadempimenti di leggi (speciali, civili, tributarie, ecc.), ASA appronterà una relazione tecnico-economica dalla quale emergeranno i fatti o gli accadimenti tali da impedire il perseguimento dei servizi affidati.
4. Dalla presentazione della succitata relazione tecnico-economica all'esercizio del diritto di recesso, non potrà intercorrere un termine inferiore a 6 (sei) mesi.

Art. 16 (Clausola compromissoria)

1. ASA elegge il proprio domicilio in Soresina, via Cairoli, 17, l'Ente in Spinadesco, Via Mazzini, 2.

2. In caso di dissenso in merito all'esecuzione, interpretazione e/o risoluzione del presente Contratto, le Parti sono tenute ad esperire preliminarmente un tentativo di composizione amichevole del contrasto.
3. Qualsiasi controversia relativa o comunque connessa all'esecuzione, interpretazione e/o risoluzione del presente contratto, non definita bonariamente ai sensi del comma 2, è deferita al giudizio rituale di un Collegio Arbitrale.
Il Collegio deciderà secondo diritto; ad esso è fatto espresso divieto di statuire secondo equità, se non nei casi previsti dalla legge.
I primi due arbitri del Collegio saranno nominati uno da ciascuna delle Parti, secondo le modalità previste dall'Art. 810 c.p.c., il terzo arbitro, con funzioni di Presidente, sarà nominato d'accordo tra i primi due entro il termine di trenta giorni dalla nomina del secondo o, in difetto di ciò, dal Presidente del Tribunale di Cremona su istanza della Parte più diligente.
Per volontà delle Parti, il Giudice competente ai sensi del citato Art. 810 c.p.c. sarà il Presidente del tribunale di Cremona, sede del Collegio Arbitrale sarà Soresina.
Al procedimento arbitrale saranno applicabili le norme dell'Art. 806 ss. del c.p.c..
Per espressa volontà delle Parti, Il Collegio Arbitrale sarà competente alla liquidazione delle spese del procedimento e di difesa.
4. In ogni caso, per eventuali controversie sottratte per disposizioni di legge alla competenza arbitrale, il Foro Competente sarà esclusivamente quello di Cremona.

Art. 17 (clausole finali)

1. Tutte le spese del presente Contratto inerenti e conseguenti vengono assunte dall'Affidatario.
2. Per quanto non espressamente disciplinato nel Contratto, si rinvia alla normativa vigente.
3. Costituiscono allegati e parte integrante del presente Contratto:
A. Capitolato Speciale;
B. Disciplinare Tecnico.

Spinadesco, [●]

Per il Comune di Spinadesco

Per ASPM Servizi Ambientali S.r.l.

Allegato A al Contratto di servizio per l'affidamento di servizi del ciclo integrato dei rifiuti tra il Comune di Spinadesco ed ASPM Servizi Ambientali S.r.l.

CAPITOLATO SPECIALE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DEL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI URBANI E CONNESSI

Titolo I

Scopi e ruoli del Capitolato Speciale

Art. 1

(Definizioni)

- 1) Fatto salvo quanto previsto al comma 2 che segue, i termini utilizzati nel presente Capitolato Speciale con la lettera iniziale maiuscola, e non altrimenti definiti, hanno il medesimo significato ad essi attribuito dal Contratto di servizio per l'affidamento di servizi del ciclo integrato dei rifiuti urbani stipulato tra l'Amministrazione Comunale di Spinadesco ed ASPM Servizi Ambientali S.r.l. in data [●], in esecuzione della delibera del Consiglio Comunale di Spinadesco n. [●] del [●] (il "**Contratto di Servizio**").
- 2) In aggiunta ai termini ed alle espressioni definiti nel Contratto di Servizio, ai fini del presente Capitolato Speciale stesso, i termini e le espressioni di seguito elencati hanno il significato in appresso indicato per ciascuno di essi:
 - a) Per "**Comune**" si intende l'Amministrazione Comunale di Spinadesco.
 - b) Per "**ASA**" o "**Ditta**" o "**Ditta Appaltatrice**" si intende ASPM Servizi Ambientali S.r.l.
 - c) Per "**Servizio**" si intende il complesso dei servizi del ciclo integrato dei rifiuti urbani e connessi nel territorio del Comune affidati ad ASA specificati all'Art. 2.2 che segue.

Art. 2

(Oggetto)

- 1) Il presente Capitolato Speciale disciplina i termini e le modalità di erogazione del Servizio da parte di ASA.
- 2) Il Servizio comprende:
 - a. Servizio raccolta rifiuti urbani con selezione secco - umido;
 - b. Pesatura rifiuti urbani;
 - c. Servizio raccolta rifiuti ingombranti;
 - d. Servizio pulizia meccanizzata delle strade;
 - e. Servizio raccolta differenziata carta, vetro, lattine, plastica porta a porta;
 - f. Servizio raccolta differenziata pile esauste;
 - g. Servizio raccolta differenziata farmaci scaduti;
 - h. Servizio di raccolta differenziata delle varie tipologie di rifiuti presso la piazzola ecologica gestita con personale incaricato dal comune;

Art. 3

(Ruoli)

- 1) Ogni responsabilità relativa alla titolarità del servizio pubblico in esame resta esclusivamente in capo al Comune di Spinadesco.
- 2) Competono al Comune di Spinadesco la sorveglianza ed il controllo del servizio e l'indicazione delle direttive generali, l'applicazione e la riscossione della tassa/tariffa rifiuti.
- 3) Rimangono affidati a ASA tutti gli aspetti della gestione o le responsabilità della conduzione tecnica-professionale della stessa.

Art. 4

(Modalità di svolgimento del servizio)

A) SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI URBANI CON SELEZIONE SECCO E UMIDO

Il servizio avrà frequenza bisettimanale per l'umido e settimanale per il secco e verrà svolto utilizzando automezzi e personale idonei.

Il servizio dovrà comprendere la raccolta del rifiuto urbano secco presso tutte le cascine esistenti sul territorio con frequenza settimanale.

Inoltre dovrà comprendere la raccolta rifiuti urbani presso il cimitero.

La raccolta porta a porta dei rifiuti urbani con selezione del secco e umido avverrà con sacchi trasparenti:

- per il secco nel solo giorno di sabato con sacchi in polietilene non biodegradabili depositati a vista sulla via;
- per l'umido nei giorni di mercoledì e sabato con sacchi trasparenti biodegradabili depositati in apposite pattumiere sulla via.

Durante la raccolta la ditta appaltatrice dovrà provvedere alla pulizia, raccogliendo i rifiuti derivanti da eventuali rotture di sacchi, segnalandolo al Comune qualora si ripetano negli stessi luoghi per più volte.

Per il rifiuto secco nel caso in cui il giorno di svolgimento del servizio cada in un giorno festivo, il servizio verrà svolto durante quello successivo o in altro giorno da concordare.

La ditta dovrà effettuare ad ogni servizio la pesata dei rifiuti urbani raccolti.

Modifiche organizzative, dei giorni e degli orari saranno concordate tra le parti.

B) SERVIZIO RIFIUTI INGOMBRANTI E RACCOLTE DIFFERENZIATE PRESSO LA PIAZZOLA ECOLOGICA

Il Comune di Spinadesco metterà a disposizione una piazzola recintata dove saranno conferiti i rifiuti ingombranti ed i rifiuti delle raccolte differenziate; la gestione della piazzola permette la selezione dei materiali sotto elencati:

- 1) rifiuti ingombranti;
- 2) accumulatori al piombo (batterie) per auto (solo per gli utenti esclusi officine ed elettricisti);
- 3) prodotti T e F ovvero tossici od infiammabili;
- 4) polistirolo;
- 5) rifiuto verde (erba e ramaglie, residui vegetali di sfalci e potature ecc.);
- 6) materiali metallici;
- 7) materiali ligneo cellulosici (mobilio, cassette legno ecc.);
- 8) carta e cartone;
- 9) vetro;
- 10) materiale inerte in piccole quantità (escluso materiale derivante da imprese edili);
- 11) oli e grassi vegetali ed animali residui dalla cottura di alimenti;
- 12) olio lubrificanti esausti, filtri oli usati (escluse officine ed aziende agricole);

- 13) lattine;
- 14) plastica;
- 15) stracci, abiti usati, scarpe, borse e pellame;
- 16) lampade a scarica (neon) e tubi catodici (televisori e videoterminali);
- 17) componenti elettronici (schede computer, radio ecc.);
- 18) cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti;
- 19) frigoriferi, frigocongelatori, lavatrici e simili;

La piazzola e la sua apertura dovranno essere gestite da personale incaricato dal comune.

ASA dovrà fornire anche un servizio a domicilio per le persone che veramente necessitano (es. anziani, disabili senza nessun familiare in grado di consegnare tali rifiuti alla piazzola).

Il Comune di Spinadesco si riserverà di effettuare controlli, tramite l'Ufficio Tecnico, sulla gestione di tale piazzola.

ASA dovrà rilasciare periodicamente lettera di avvenuto smaltimento nella discarica autorizzata e nel centro di stoccaggio e recupero.

C) SERVIZIO DI PULIZIA STRADE

Il servizio sarà effettuato meccanicamente, tramite autospazzatrice.

Il servizio dovrà essere come segue:

- 1) dovrà essere effettuato sulle vie, zone e piazze indicate in colore rosso sulla apposita planimetria stradale con frequenza di n. 2 volte al mese, nel giorno ed ore che verranno stabilite in accordo con il Comune di Spinadesco, compatibilmente con le esigenze del servizio;
- 2) il servizio verrà svolto esclusivamente su strade munite di manto asfaltato;
- 3) ASA dovrà provvedere anche alla raccolta del fogliame (solo sulle strade durante la stagione autunnale sempre che sia possibile attuare la raccolta meccanicamente senza l'ausilio di mano d'opera);
- 4) il mancato servizio dovuto ad avversità meteorologiche potrà essere recuperato nei periodi di maggiore necessità, previo accordo tra il Comune ed ASA;
- 5) il servizio dovrà essere effettuato mediante l'uso di autospazzatrice insonorizzata secondo le attuali direttive CEE. ASA dovrà possedere un'altra autospazzatrice al fine di garantire un servizio continuativo senza nessun tipo di interruzione dovuta es. a guasti meccanici o sinistri;
- 6) l'autospazzatrice dovrà essere munita di cassone di contenimento dei rifiuti ermeticamente chiuso per evitare dispersioni di materiale, completo del dispositivo antipolvere, di apparato idraulico e di ribaltamento;
- 7) il Comune dovrà mettere a disposizione n. 1 presa d'acqua per il dispositivo di abbattimento polveri;
- 8) lo smaltimento del materiale della pulizia strade dovrà essere effettuato direttamente da ASA.

D) RACCOLTA DIFFERENZIATA DI CARTA, PLASTICA, LATTINE E VETRO

Il servizio dovrà essere svolto mediante l'uso di automezzi idonei con frequenza di norma settimanale, nel giorno di mercoledì, a favore dei singoli utenti e di attività artigiane, commerciali ed industriali, mediante l'esposizione sulla pubblica via, da parte dell'utente, di apposito sacco trasparente, contenente i rifiuti da differenziare.

E) RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLE PILE ESAUSTE

ASA dovrà consegnare in conto deposito n. 2 contenitori adibiti alla raccolta differenziata delle pile esauste, aventi una capacità di lt 30, che dovranno essere svuotati con una frequenza pari a 30 gg., mediante l'utilizzo di automezzo idoneo al servizio stesso.

F) RACCOLTA DIFFERENZIATA FARMACI SCADUTI

ASA dovrà consegnare in conto deposito n. 2 contenitori adibiti alla raccolta differenziata dei farmaci scaduti, aventi la capacità di lt 80 che dovranno essere svuotati con frequenza pari a 30 gg., mediante l'utilizzo di automezzo idoneo al servizio stesso.

G) ZONA DI SCARICO

I rifiuti urbani, frazione secca e frazione umida, dovranno essere conferiti presso la discarica ed impianti autorizzati.

I rifiuti urbani pericolosi dovranno essere conferiti presso appositi centri autorizzati, mentre i materiali derivanti dalla raccolta differenziata, sia stradale che dalla piazzola, dovranno essere conferiti presso i centri di recupero conto riutilizzo, discarica autorizzata o impianti di trattamento.

Titolo II Obblighi delle parti

Art. 5

(Obblighi del Comune di Spinadesco)

- 1) Il Comune di Spinadesco provvede a fornire al soggetto gestore le informazioni utili alla programmazione operativa, nonché economica-finanziaria, del servizio pubblico in esame.
- 2) Il Comune di Spinadesco si impegna a:
 - a) promuovere e favorire la ricerca e l'istruttoria di tutte le possibili provvidenze a fondo perduto a livello C.E.E., Statale, regionale, provinciale, camerale, ecc., in conto esercizio, in conto capitale o in conto impianti;
 - b) a non fare incidere sul soggetto gestore alcun gravame, tassa, imposta o diritto da esso determinato ed in quanto non espressamente citato nel presente contratto;
 - c) a fornire a ASA la massima collaborazione attraverso i propri uffici, onde consentire il massimo e più agevole accesso gratuito a tutte le informazioni in suo possesso per la ottimale gestione del servizio pubblico in esame;
 - d) a mettere a disposizione le piazzole per la raccolta differenziata ed i contenitori da dare agli utenti, per la raccolta del rifiuto umido.

Art. 6

(Obblighi del soggetto gestore)

- 1) ASA si impegna ad eseguire il servizio con le modalità e condizioni, previste dal presente contratto.
- 2) ASA si impegna a curare la sorveglianza sulla perfetta conduzione (secondo le leggi, le disposizioni in vigore e il presente contratto) del servizio in esame.
- 3) ASA si impegna:
 - a) ad adottare tutte le azioni idonee ad assicurare che siano rispettate le norme di cui alla L. 146/1990 e s.m.i. in materia di scioperi nei servizi di pubblica utilità;
 - b) al rispetto dei contenuti e delle procedure sulla "Tutela e la riservatezza dei dati personali" ai sensi del Decreto Legislativo 193/2003 e s.m.i. assicurando che il comportamento di tutti gli operatori a contatto con l'utenza, sia improntato a corretti rapporti professionali, anche attraverso adeguate capacità di ascolto e di comunicazione;

- c) alla messa a disposizione del personale necessario alla gestione del servizio, senza che ciò precluda l'eventuale ricorso all'istituto del distacco del personale in forza al Comune di Spinadesco.

Titolo III **Rapporti economici e finanziari**

Art. 7
(corrispettivo del servizio)

Quale corrispettivo di tutte le obbligazioni di cui al presente contratto, spettano ad ASA:

- a) il canone annuo complessivo di € 91.700,00 più iva, escluso smaltimento del rifiuto secco, dei rifiuti ingombranti e delle terre di spazzamento, che sono a carico del Comune di Spinadesco;
- b) compenso per aggiornamento del canone come previsto dall'art. 8 che segue;
- c) compensi per eventuali servizi aggiuntivi, speciali od occasionali svolti da ASA per conto del Comune, qualora richiesti, quantificati in base ai seguenti costi unitari:
 - Costo mano d'opera:
 - Personale 3° livello €/ora 26,00;
 - Macchinari ed attrezzatura:
 - Mezzi leggeri €/ora 25,00;
 - Mezzi medi €/ora 35,00;
 - Mezzi pesanti €/ora 50,00.

I corrispettivi, come sopra denominati, si intendono al netto di IVA e di qualsiasi altro tributo gravante sui servizi a titolo di imposizione indiretta.

Il pagamento dei canoni, di cui alla precedente lettera a), unitamente alle maggiorazioni dovute dall'eventuale estensione dei servizi ed a quelle dovute per aggiornamenti dei canoni di cui alla precedente lettera b), avverrà in ratei mensili posticipati da effettuarsi nei trenta giorni successivi al ricevimento della fattura riferita al mese di effettuazione del servizio.

Per quanto concerne lo smaltimento della frazione secca dei rifiuti urbani e degli ingombranti, il Comune provvederà, o direttamente o tramite ASA, al pagamento della tariffa di smaltimento all'impianto di eliminazione finale. Il rimborso di eventuali anticipazioni in nome e per conto del comune, relative ai costi di smaltimento di cui alla precedente lett. a), verrà effettuato mensilmente, nello stesso termine di cui al precedente comma, dietro presentazione della documentazione giustificativa.

I compensi per i servizi di cui alla precedente lettera c) verranno fatturati dalla ASA e corrisposti dal Comune nel mese successivo a quello del loro espletamento, congiuntamente ai canoni.

Tutti i materiali derivanti dallo svolgimento del servizio saranno di proprietà di ASA, sia quelli destinati al recupero che allo smaltimento, tranne per quanto concerne la frazione secca e i rifiuti ingombranti non avviati a recupero.

In caso di ritardo nei pagamenti, a decorrere dalla scadenza del termine di pagamento come sopra fissato, saranno dovuti, su tutti gli importi maturati e non corrisposti, nessuno escluso, gli interessi nella misura del tasso legale. Nel caso di pagamenti che risultassero non dovuti, gli stessi interessi verranno applicati sugli importi da restituire o da compensare per il periodo incorrente tra il pagamento e la restituzione o compensazione.

Alla scadenza del periodo di affidamento, in caso di mancato rinnovo e salvo diversa decisione di ASA, i beni non ancora ammortizzati saranno ritirati dal gestore subentrante, con un pagamento di un indennizzo pari al valore d'uso nello stato in cui essi si trovano in conseguenza del loro normale uso e deperimento, ex art. 2426 comma 1, punto n. 1 e art. 2423 bis, comma 1, punto 1 codice civile e principi contabili statuiti dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri.

Gli indennizzi sono dovuti sia per revoca e risoluzione del presente contratto, anche con riferimento alle eventuali, residue quote di capitale e interessi da corrispondere all'istituto erogante il mutuo concesso per l'acquisizione delle infrastrutture.

In caso di mancato rinnovo, revoca o risoluzione, il personale utilizzato, salvo diversa decisione di ASA, sarà trasferito alla ditta subentrante.

Art. 8

(rideterminazione periodica canone
contrattuale per variazione estensione dei servizi)

Il canone di cui al precedente articolo 7 lett. a), è stato determinato, per ogni servizio, sulla base del parametro iniziale (abitanti serviti) al 31.12.2008.

Pertanto esso verrà rideterminato annualmente, contestualmente alla variazione di cui al successivo articolo, per tener conto delle variazioni in aumento o in diminuzione, del parametro riscontrato al 31 dicembre di ciascun anno rispetto a quello iniziale, applicando la formula che segue:

canone x incremento/decremento abitanti

dove:

canone = canone revisionato secondo variazioni ISTAT, come previsto dal successivo art. 9

incremento/decremento = $\frac{\text{abitanti finali (data revisione)}}{\text{abitanti iniziali (data revisione precedente)}}$

La rideterminazione del canone verrà effettuata entro il trimestre successivo la scadenza di ogni periodo contrattuale annuale.

Art. 9

(variazione del canone contrattuale)

I corrispettivi (canoni, compensi e prezzi unitari) previsti dal presente Capitolato saranno soggetti a revisione annuale a norma dell'art. 6 legge 24.12.1993 n. 537, come sostituito dall'art. 44 della legge 23.12.1994 n. 724.

L'aggiornamento sarà condotto sulla base delle variazioni, intervenute a decorrere dal mese di gennaio 2009, dell'indice FOI, accertato dall'Istat.

La prima revisione decorrerà dal 1° gennaio 2010 e le successive dal 1° gennaio di ciascun anno.

Le variazioni andranno quantificate sui corrispettivi di cui all'art. 7, aggiungendo o sottraendo la percentuale di variazione degli indici accumulata fino alla data in cui si effettua la revisione, e così via di anno in anno.

I maggiori corrispettivi dovuti per effetto della revisione nel periodo intercorrente tra il compimento del precedente periodo contrattuale annuale e la rideterminazione del corrispettivo verranno liquidati in un'unica soluzione, con il rateo mensile immediatamente successivo alla rideterminazione medesima.

Art. 10

(scadenza e rinnovo)

- 1) Il presente contratto decorre dal 1 gennaio 2018 e scadrà alle ore 24,00 del giorno 31 del mese di dicembre dell'anno 2027;
- 2) Alla scadenza naturale del presente contratto, il medesimo potrà essere (di comune accordo) rinnovato:

- a) per il periodo strettamente necessario al completamento delle operazioni di cessione;
- b) per un diverso o pari periodo.

La Parte che intende rinnovarlo dovrà comunicarlo, con un preavviso di 6 (sei) mesi, tramite raccomandata con avviso di ritorno all'altra Parte, proponendone la durata di rinnovo dell'accordo ed eventuali modificazioni del presente contratto.

- 3) Le responsabilità pregresse alla firma del presente contratto ai fini civili, fiscali, IVA e di amministrazione del personale restano, per detto servizio, esclusivamente a carico del Comune di Spinadesco.

Le stesse responsabilità restano a carico di ASA, per la parte di competenza di quest'ultima, coincidente con la durata del presente contratto.

- 4) I rapporti di credito e di debito e le relative obbligazioni antecedenti alla firma del presente contratto restano ad esclusivo carico del Comune di Spinadesco.

Gli stessi rapporti restano a carico di ASA, per la parte di competenza di quest'ultima, coincidente con la durata della presenta contratto.

Art. 11

(Risoluzione per inadempimento e recesso)

- 1) Il contratto si risolverà in relazione diretta a gravi e reiterati inadempimenti nella gestione del servizio e nell'esecuzione del presente contratto, qualora imputabili alla diretta responsabilità di ASA e tali comunque da pregiudicare in modo grave la prestazione dei servizi ad essa affidati.
- 2) La risoluzione potrà essere totale o parziale.
- 3) Il Comune di Spinadesco notificherà a ASA, nei casi previsti dal precedente comma 1, una diffida con invito ad adempiere, con la quale dovrà essere assegnato un termine congruo, entro il quale ASA dovrà rimuovere gli effetti dell'inadempimento e provvedere al ripristino della corretta prestazione dei servizi, in conformità al presente contratto.
- 4) Qualora ASA contesti il contenuto della diffida o comunque ritenga di non eseguirla, deferirà la questione al Collegio arbitrale, previsto al successivo art. 13, entro il termine assegnatole dalla diffida stessa.
- 5) Il Comune di Spinadesco si riserva di esercitare il diritto di recesso nei seguenti casi:
 - a) fallimento o attivazione di procedure concorsuali a carico di ASA;
 - b) dismissione, cessione o conferimento a terzi di ramo di azienda di ASA, connessa all'effettuazione dei servizi oggetto del presente contratto, in assenza di preventiva comunicazione al Comune di Spinadesco.

- 6) Nel rispetto della pari dignità negoziale, è riconosciuto ad ASA il diritto di recesso. Il diritto di recesso è riconosciuto per fatti gravi ed eccezionali inerenti alla impossibilità di perseguire gli scopi sociali.

In tali circostanze, che evidentemente non potranno comprendere fenomeni contrari alla sana gestione aziendale o inadempimenti di leggi (speciali, civili, tributarie, ecc.), ASA appronterà una relazione tecnico-economica dalla quale emergeranno i fatti o gli accadimenti tali da impedire il perseguimento dei servizi affidati.

Dalla presentazione della succitata relazione tecnico-economica all'esercizio del diritto di recesso, non potrà intercorrere un termine inferiore a 6 (sei) mesi.

Art. 12

(Modificazioni degli accordi)

- 1) Ogni futura modificazione consensuale dei presenti accordi dovrà risultare da atto scritto, validamente ed efficacemente assunto da ciascuna delle parti, secondo le rispettive procedure.
- 2) Le parti convengono fin d'ora di procedere congiuntamente alle revisioni dei presenti accordi, che si rendano necessarie in seguito ad un'eventuale modificazione del quadro normativo di riferimento, tale che comporti una significativa alterazione degli oneri e/o dei corrispettivi concordati fra le parti.

Art. 13
(Clausola compromissoria)

Si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 16 (clausola compromissoria) del contratto di servizio.

Art. 14
(Forme di controllo)

- 1) Le forme di controllo a favore del Comune di Spinadesco verso la gestione sono quelle riferite al rispetto del presente contratto, senza interferire con l'autonomia imprenditoriale del soggetto gestore. In tal senso e nel rispetto dei sopraccitati presupposti, è facoltà del Comune di Spinadesco attivare, a proprie spese, indagini demoscopiche (panel, questionari, interviste, ecc.) finalizzate a verificare l'economicità, l'efficacia e l'efficienza del servizio in esame. Di tali indagini ne sarà fornita copia a ASA. Il Comune di Spinadesco potrà effettuare, in qualunque momento, visite e ispezioni nei luoghi di svolgimento delle operazioni da parte del soggetto gestore, durante le quali potrà effettuare ogni operazione conoscitiva sul servizio svolto, compreso verifiche.
- 2) il Comune di Spinadesco avrà cura, nell'esercizio del diritto di vigilanza, di non recare pregiudizio al regolare svolgimento del servizio stesso.
- 3) ASA si impegna a prestare ogni forma di collaborazione al comune di Spinadesco per l'espletamento delle attività di cui sopra.

Art. 15
(Ulteriori modalità di gestione)

Nel caso si rendesse necessario o fosse concordemente ritenuto opportuno, le parti potranno adottare diverse modalità di gestione.

In tal caso, la nuova forma di gestione potrà, di comune accordo, sostituire la gestione prevista dal presente contratto.

Art. 16
(Registrazione e rinvii)

- 1) Per la registrazione e per quanto non previsto dal presente contratto, viene fatto rinvio alle norme di legge che disciplinano la presente materia.
- 2) Il presente contratto potrà essere variato col consenso delle parti.

Allegato B al Contratto di servizio per l'affidamento di servizi del ciclo integrato dei rifiuti tra il Comune di Spinadesco ed ASPM Servizi Ambientali S.r.l.

DISCIPLINARE TECNICO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DEL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI URBANI E CONNESSI

CAPO I GESTIONE DEL SERVIZIO

Art. 1 (Definizioni e regolamento del Servizio)

1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2 che segue, i termini utilizzati nel presente Disciplinare con la lettera iniziale maiuscola, e non altrimenti definiti, hanno il medesimo significato ad essi attribuito dal Contratto di servizio per l'affidamento di servizi del ciclo integrato dei rifiuti urbani stipulato tra l'Amministrazione Comunale di Spinadesco ed ASPM Servizi Ambientali S.r.l. in data [●], in esecuzione della delibera del Consiglio Comunale di Spinadesco n. [●] del [●] (il "**Contratto di Servizio**") e al Capitolato Speciale ad esso allegato.

In aggiunta ai termini ed alle espressioni definiti nel Contratto di Servizio e nel Capitolato Speciale, ai fini del presente Disciplinare stesso, i termini e le espressioni di seguito elencati hanno il significato in appresso indicato per ciascuno di essi:

- a) Per "**Comune**" si intende l'Amministrazione Comunale di Spinadesco.
- b) Per "**ASA**" o "**Ditta**" o "**Ditta Appaltatrice**" si intende ASPM Servizi Ambientali S.r.l.
- c) Per "**Servizio**" si intende il complesso dei servizi del ciclo integrato dei rifiuti urbani e connessi nel territorio del Comune affidati ad ASA specificati all'Art. 2.2 del Capitolato Speciale.

2. La prestazione del Servizio ai clienti avviene in base alle prescrizioni generali del presente Disciplinare Tecnico, del Regolamento per l'applicazione della tariffa/tassa per la gestione dei rifiuti urbani nel Comune e del Regolamento per la disciplina del Servizio nel territorio del Comune.

Art. 2
(Obbligazioni verso terzi)

1. Dalla data di efficacia del Contratto di Servizio, ASA assume tutte le obbligazioni contratte per la gestione del Servizio.

Art. 3
(Deleghe ed autorizzazioni particolari)

1. Il Comune, delega ASA senza riserve o eccezioni a trattare con altri enti (Comuni, Consorzi, loro Aziende, Società) o gestori, purché da quanto sopra non derivino danni o carenze di quantità e/o qualità al Servizio gestito per affidamento del Comune stesso.

CAPO II
REGIME DEI LAVORI

Art. 4
(Principi generali)

1. ASA può realizzare a sue spese nel perimetro dell'affidamento o anche al di fuori di esso, tutte le opere e impianti giudicati utili per il Servizio gestito.

Art. 5
(Lavori di manutenzione, riparazione)

1. ASA si impegna a tenere in perfetta efficienza, per l'intera durata del Contratto di Servizio, tutte le opere, macchinari, impianti e apparecchiature, garantendo il rispetto delle norme vigenti e delle tecniche di sicurezza e si obbliga ad apportarvi le migliorie, nonché le sostituzioni che si rendessero necessarie, al fine di mantenerli tutti funzionali all'espletamento del Servizio.

Art. 6
(Sostituzione, potenziamento, estensione)

1. La sostituzione, il potenziamento di macchinari e automezzi, necessari per il buon funzionamento del servizio, sono a carico di ASA.

2. ASA potrà eseguire tali interventi direttamente o tramite soggetti terzi, definendo i criteri, le modalità di esecuzione e di pagamento.

Art. 7
(Esecuzione d'ufficio di lavori)

1. Ove ASA non rispetti gli standard minimi per l'espletamento del Servizio, come previsto dai regolamenti comunali, il Comune ha facoltà di fare eseguire d'ufficio i lavori necessari addebitandone il costo ad ASA.

CAPO III
ESERCIZIO

Art. 8
(Ottemperanza alle legislazioni vigenti)

1. La progettazione e la realizzazione dei lavori, l'esercizio e la manutenzione delle installazioni e l'esecuzione dei servizi devono rispettare le disposizioni amministrative e tecniche contenute nei regolamenti e nelle direttive comunitarie, nelle leggi e regolamenti statali e regionali, nonché nei regolamenti comunali e d'igiene vigenti.

CAPO IV
STANDARD DEL SETTORE AMBIENTE

Art. 9
(Standard)

1. ASA si impegna ad uniformare la prestazione del Servizio ai principi contenuti nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.01.1994 e successive modifiche ed integrazioni.
2. L'erogazione del Servizio deve essere ispirata ai principi di uguaglianza, imparzialità, continuità e partecipazione.
3. I livelli dei servizi erogati, i criteri, modalità e condizioni sono stabiliti dai regolamenti comunali per l'applicazione della tariffa/tassa rifiuti e per la disciplina dei servizi di igiene urbana nel territorio del Comune, cui si rinvia.

Art. 10
(Organizzazione del Servizio)

1. ASA si impegna ad utilizzare con le dovute valutazioni sul rapporto costo/beneficio gli strumenti messi a disposizione dal progresso tecnologico scientifico per esercitare un controllo sul funzionamento del sistema.
2. ASA assicura direttamente o tramite soggetti terzi un servizio di informazione per via telefonica con operatore dal lunedì al venerdì e dalle ore 8 alle ore 12.30 e dalle 13.30 alle ore 17, salvo future modifiche di orari.
3. Il servizio di cui al punto 2 che precede è integrato con servizio telefonico a risposta automatica.
4. Gli sportelli di ASA sono ubicati a Soresina presso la sede aziendale.
5. I giorni e le ore di apertura degli sportelli dedicati al pubblico, sono, rispettivamente, dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 12.30, salvo future modifiche.
6. ASA assicura risposta scritta ai reclami dei clienti pervenuti per iscritto.

Tutti gli impianti, opere e lavori sono eseguiti da ASA o da impresa da essa delegata nel rispetto delle norme ISO-UNI, a regola d'arte.